

## Il sistema della giustizia penale minorile in Italia

---

### The italian juvenile criminal system

*Piercarlo Pazé*

#### **Abstract**

The author makes an assessment of the current system of juvenile penal justice in Italy, 25 years after the 1988 reform, which envisaged imparting a marked educational connotation to trials and measures for minors. He also highlights the potentialities of the innovations introduced by the reform and analyses the delays and difficulties that must be overcome in order to create a system capable of containing juvenile deviancy and meeting the needs of the subjects involved.

**Keyword:** juvenile justice, juvenile delinquency, mediation

#### **Riassunto**

L'autore fa un bilancio dell'attuale sistema della giustizia penale minorile italiana, a venticinque anni dalla riforma del 1988, che prevedeva una forte connotazione educativa del processo e delle misure per i minorenni, evidenzia le potenzialità che erano presenti nelle novità introdotte dalla riforma ed analizza i ritardi e le difficoltà che devono essere superate per giungere ad un sistema capace di contenere la devianza giovanile e di rispondere ai bisogni dei soggetti coinvolti.

**Parole chiave:** giustizia minorile, delinquenza giovanile, mediazione.

---

Per corrispondenza:

PIERCARLO PAZÉ, Direttore di Minorigiustizia • e-mail: [minorigiustizia@dag.it](mailto:minorigiustizia@dag.it)

## 1. La riforma dopo venticinque anni

La giustizia penale minorile ridisegnata dalle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni emanate con il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, gira la boa del quarto di secolo di vita. È un periodo ormai sufficientemente lungo per consentire di redigere un bilancio attendibile della sua fase applicativa.

La linea direttrice principe della riforma del 1988 è stata la creazione di spazi educativi dentro il processo. La filosofia educativa (poco distinguibile dalla filosofia “rieducativa”) è diventata l’idea-forza dell’ordinamento penale minorile e attraversa tutta la sua disciplina. Il legislatore ha scommesso che il processo penale che ha per destinatari dei minorenni autori di reato può coniugare e assumere funzioni direttamente educative-formative, ancorché in forma rafforzata. Questa prospettiva ha prodotto la conciliazione degli opposti: alla fisiologica funzione propria di una procedura penale di regolare le forme e le garanzie con cui deve essere accertata la responsabilità dell’autore di un reato si è affiancato e combinato un “modello rieducativo, caratterizzato dalla presenza in un contesto punitivo di tutta una serie di interventi e strutture finalizzati all’educazione del minore” (Gatti & Verde, 1989). Il risultato è una compilazione sincretistica che da un lato ha dovuto adattarsi agli schemi del processo penale ordinario che erano imposti dalla legge delega, con la preoccupazione di rimuoverne delle asperità ritenute dannose per i minorenni e, dall’altro, ha fatto assumere a molti istituti processuali una forma educativa. È stato detto con espressioni efficaci che il legislatore ha giurisdicalizzato l’intervento pedagogico e ha piegato il modello giurisdizionale di tipo cognitivo a finalità pedagogico-correzionistiche (Giostra, 2009).

Lo Stato dunque processa un giovane per definire la sua responsabilità per un reato e, anche, per stimolarlo a cambiare la sua condotta e a orientare diversamente la sua vita. Sono rivolte a questo secondo scopo varie disposizioni apparentemente eterogenee: le forze dell’ordine e i magistrati nei contatti con un minore hanno attitudini educanti ed evitano atteggiamenti che possano nuocergli; le misure cautelari si plasmano considerando le esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per l’educazione; le decisioni terminative assumono forme molto diversificate per adattarsi all’interesse specifico del minore, escono da una finalità retributiva e si ispirano a un principio di *benevolenza*; la detenzione di un minore, preventiva o come pena, è ammessa in ultima istanza e per una durata breve; il minore deve fuoriuscire il più presto dai meccanismi del processo; possono essere attivati altri interventi protettivi; viene bandita ogni forma di pubblicità che abbia come conseguenza un etichettamento negativo del ragazzo che ne pregiudichi il futuro. In questa architettura è cardine la considerazione della personalità dell’autore del reato ai fini sia della

decisione penale sia dell’elaborazione dei contenuti del progetto educativo che lo concerne.

Principali ispiratrici di questa impostazione educativa sono state le Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 novembre 1985) le quali pongono come scopo generale dell’intervento dello Stato la tutela del benessere del minore e della sua famiglia. Nel diritto interno il retroterra è la concezione che l’educazione è diritto, dovere e responsabilità dei genitori, titolari della relazione educativa (art. 30 Costituzione), ma anche compito, diretto o sussidiario, delle istituzioni che sono tenute a farsi carico dei ragazzi che hanno “deviato” per portarli ad acquisire nuovi modelli di convivenza; reciprocamente, i minorenni hanno diritto ad avere un accompagnamento educativo promosso dalle istituzioni quando ne manifestano bisogno o deviano gravemente dalle regole legali e sociali. Tale attribuzione di competenza educativa alle istituzioni viene fondata sull’art. 31, comma 2, della Costituzione, secondo cui la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo; disposizione letta congiuntamente a quella dell’art. 30, comma 2, della stessa Costituzione secondo cui, in caso di incapacità educativa dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. E la Corte costituzionale ha condiviso l’opzione della preoccupazione pedagogica delle istituzioni mettendo più volte in risalto l’interesse dello Stato a un recupero del minore sottoposto a processo penale o condannato, facendo di tale interesse il parametro di costituzionalità delle leggi ordinarie.

Questo sistema processuale-educativo ha due peculiarità. Mentre la Costituzione (art. 27, comma 2) aveva pensato alla rieducazione nel campo dove è più difficile attuarla, durante l’esecuzione delle pene, le disposizioni del processo penale minorile anticipano l’intervento educativo al tempo del procedimento, precedentemente alla definizione della responsabilità penale. Alla base di questa scelta sta la considerazione che un ragazzo è di per sé educabile e deve formare oggetto continuamente di attenzioni educative della comunità adulta, specialmente nei suoi periodi più bui. Inoltre, poiché un ragazzo è tanto più duttile e malleabile a un’azione educativa quanto più è giovane, è indispensabile quando sbaglia andare il più presto possibile alle ragioni delle sue irregolarità e proporgli degli altri modelli e modi di vivere. E ancora i suoi percorsi hanno maggiori possibilità di essere influenzati positivamente nella sede del procedimento penale popolato di richiami educativi che nel corso dell’esecuzione di una pena, anzi la cura educativa svolta nel corso del procedimento penale può evitare che sia necessario irrogare una pena. Ciò nonostante resta l’ambiguità che si disponga un percorso educativo endoprocessuale per chi potrebbe essere innocente, partendo dal presupposto che egli potrebbe essere dichiarato colpevole. C’è poi il paradosso apparente di un’educazione proposta in un contesto coercitivo, indotta dal timore che un rifiuto possa portare a

una condanna, mentre l'azione educativa dovrebbe naturalmente poggiarsi sul consenso.

L'altra peculiarità è che l'educazione entra "dentro" il procedimento penale e nel suo corso, invece di svolgersi fuori di esso e al suo epilogo come *diversion* indipendente. La preoccupazione educativa connota lo svolgimento del processo, le misure, gli esiti di natura indulgenziale e le pene, le professionalità degli attori (magistrati, avvocati, polizia, servizi) e i sostegni sociali promossi all'esterno. Poi, quando il processo finisce, le istituzioni spesso non si occupano più di un ragazzo che ha commesso un reato.

Il bilancio dell'applicazione di questa disciplina penale disegnata nel 1988 è generalmente considerato positivo. Si evidenzia che un sistema di trattamento penale minorile mite, che attutisce i danni dell'impatto dei ragazzi con il processo, svolge funzione di richiamo autorevole a non ripetere condotte devianti, sollecita la responsabilità dei genitori, attiva per i ragazzi più in difficoltà dei sostegni sociali di tipo educativo e riduce a estrema ratio le presenze nei carceri minorili, ha raggiunto lo scopo di contenere la devianza giovanile comprimendola in quella fascia ineliminabile che è presente in ogni società umana. Di fatto la delinquenza giovanile non ha avuto un aumento qualitativo o quantitativo e si mantiene su livelli relativamente non preoccupanti come risulta da tutti gli indici valutativi: il numero complessivo dei reati e dei reati che più destano allarme, le percentuali dei reati commessi da minorenni rispetto al totale dei reati, le percentuali di recidiva, le serie storiche dei reati commessi da minorenni dalla fine del 1800 a oggi. Alla stessa conclusione conduce la comparazione (non facile, perché la qualificazione dei comportamenti devianti quali reati varia negli ordinamenti) con gli altri Stati dell'Europa e, in genere, del Nord del mondo, che quasi tutti presentano un livello di criminalità minorile più elevato.

Per altri aspetti questo processo appare ormai invecchiato. L'esperienza pratica e il trascorrere del tempo (molta altra acqua è passata sotto i ponti, la società e il mondo dei giovani sono cambiati profondamente) consigliano di apportare integrazioni e correzioni. Altre integrazioni e correzioni sono imposte dai documenti internazionali che hanno visto la luce dal 1989 in poi.

Ma quali sono soprattutto i punti da toccare? Sulle riforme le proposte si dividono. Alcuni chiedono che il processo sia restituito alla sua funzione di accertare se un fatto può integrare gli estremi di un reato e di accertare le responsabilità, secondo il canovaccio del giusto processo imbastito dall'art. 111 della Costituzione (Giostra, 2009).

Altri insistono che occorre operare sulle pene, considerato che dal 1975 si è in attesa di un ordinamento penitenziario, cioè di uno statuto delle pene e della loro esecuzione<sup>1</sup>. Mi propongo qui invece di riprendere una riflessione sull'intervento penale educativo che il legislatore aveva disegnato per considerare che spazio effettivo le attenzioni educative occupano e alcuni dei problemi che si pongono.

1 Finora non è andato avanti un progetto di ordinamento penitenziario minorile, intitolato *Proposta per un ordinamento penitenziario e per l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale destinati ai minorenni autori di reato*, elaborato dal Dipartimento per la giustizia minorile.

## 2. I dilemmi della pratica educativa

Partiamo da una prima osservazione. Le disposizioni sul processo penale minorile del 1988 disegnano dei sostegni educativi che si rivolgono a tutti i ragazzi che hanno commesso dei reati. Invece nella pratica giudiziaria gli interventi si sono diversificati in relazione alle condizioni e ai bisogni effettivi dei destinatari. Una presa in carico educativa della generalità dei ragazzi per cui si procede (si pensi a quegli uffici giudiziari che per ognuno di loro chiedevano un'indagine sociale sulla personalità impegnando i servizi in stesura di relazioni) si è rivelata impraticabile per il suo costo, dispersiva di risorse e probabilmente inutile. Il contatto processuale con delle figure di autorità e l'attivazione stessa della procedura giudiziaria che coinvolge anche la famiglia ed è fonte di sofferenza costituiscono un'ammonizione forte e vanno considerati una risposta educativa adeguata e sufficiente per la maggior parte degli autori di reati bagattellari, occasionali, colposi o con dolo di impeto; non occorre attivare degli strumenti educativi specifici e non è necessaria la pronuncia di una condanna che potrebbe avere effetti stigmatizzanti.

È ormai chiaro che il sistema penale invece deve destinare un accompagnamento educativo ricco ai ragazzi più problematici e portatori di particolari bisogni, o che vivono in situazioni di difficoltà o disagio gravi. Solo su numeri ristretti sono attivabili delle risorse sociali di sostegno personalizzate, continuative e suscitatrici di cambiamenti dei percorsi di vita.

Ma si è posto concretamente un altro dilemma. Il processo penale minorile deve attivare sostegni sociali a contenuto educativo a questi ragazzi più sfortunati anche allorché sono scarse o minime le possibilità che essi abbiano per loro un esito fruttuoso? La domanda muove dalla preoccupazione di non disperdere inutilmente dei sostegni sociali, che si vorrebbe destinare solo a chi gioverebbero. Di qui muove una prassi di esperire indagini prognostiche sulla "fattibilità" della misura della messa alla prova. In questo modo rischiano però di essere esclusi dai progetti educativi, o di fruire di trattamenti "poveri" limitati a controlli saltuari o a intrattenimento nel corso del periodo detentivo, i ragazzi che più fanno problema, brutti o cattivi, le mele marce insomma, e anche intere categorie di "diversi", come gli zingari e gli stranieri non accompagnati, con cui il sistema giudiziario fa indubbiamente più fatica a rapportarsi.

Questi sviluppi "selettivi" alla rovescia non trovano appigli nell'ordinamento. L'educazione è diritto proprio di tutti i minori, senza eccezioni, anche dei più difficili e sfortunati. La scienza dell'educazione ha insegnato che i bambini e i ragazzi, avendo una personalità in formazione, sono naturalmente soggetti da educare e che tutti sono educabili in ogni stagione della loro vita (Conte, 2012).

Ciò escluderebbe che il processo penale educativo possa affermare a priori che un ragazzo è irrecuperabile, che per lui non c'è niente da fare, che è inutile spendere attenzioni o risorse o metterlo alla prova. Nessuna condizione di un ragazzo è così disperata da rinunciare a occuparsene; non ci possano essere dei Franti malvagi da espellere dal sistema, anzi proprio di loro soprattutto le istituzioni dedicate, i tribunali per i minorenni e i servizi, devono preoccuparsi. Il problema reale è di arricchire e affinare per questi ragazzi

gli strumenti di sostegno perché i fallimenti sono molto legati a un'assistenza educativa deficiente.

### 3. Le direzioni dell'intervento educativo

Ma in quale direzione deve muoversi il sostegno e come valutarne l'efficacia? La legge giustamente è avara di indicazioni su questo punto, perché le forme di tutela dei minori cambiano storicamente (basta ricordare che nel 2006 si è giunti alla chiusura degli istituti – tradizionalmente ritenuti risorse correttive per i discoli – lasciando in vita un unico istituto, il carcere minorile, considerato peraltro soluzione assolutamente residuale) (Pazé, 2010), dipendono dalle risorse disponibili e vanno adeguate alle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali e alla storia di ogni minorenne (Losana, 2012). Però alcune linee nella legge le troviamo. Le disposizioni sul processo penale minorile propongono lo svolgimento di *attività* utili all'educazione, fra cui le attività di studio e di lavoro, come strumenti educativi; e la legge 4 maggio 1983 n. 184 sul diritto del minore a una famiglia individua il luogo educativo naturale dove un ragazzo cresce meglio, la sua famiglia, e degli altri luoghi dove un ragazzo non può più essere ricoverato, gli istituti. La direttrice per l'operatore sociale e giudiziario che si occupa di un ragazzo in difficoltà è dunque di considerare le potenzialità della famiglia prevedendo forme di affiancamento familiare e di attivare sul territorio un accompagnamento educativo e una rete di sostegni curativi che hanno come perno studio, lavoro o attività utili per l'educazione.

Nel sistema e nelle prassi giudiziarie rimangono però delle ambiguità circa i fini dell'educazione attivata nel e dal processo. Chi ha una preoccupazione limitata alla difesa sociale propone come obiettivo l'interruzione dell'attività criminosa e valuta la riuscita del progetto educativo sul parametro della non recidiva nel reato a tempi brevi o medi. La corrente della mediazione allarga questi scopi alla composizione del conflitto con la vittima e alla riparazione del danno, attività che attraverso il riconoscimento dell'offesa causata hanno una diretta valenza retributiva per la vittima e per la comunità e educativa per l'autore del reato. In una prospettiva più allargata si sostiene che, pur prendendo occasione dal fatto reato, l'intervento educativo deve agire sulle cause delle irregolarità e avere di mira il benessere del minore, appellandolo a guardare al suo futuro e a farsi protagonista di un percorso personale di maturazione e di cambiamento. Queste diverse progettazioni degli interventi educativi trovano ognuna punti di appoggio nel sistema penale e sono indicate congiuntamente nella disciplina della messa alla prova che somma i parametri valutativi del comportamento del minorenne, della conciliazione e riparazione con la vittima e dell'evoluzione della personalità.

Solo implicita è invece nella legge l'indicazione che i progetti educativi, in un'attenzione alla persona, si rivolgano a realizzare l'integrazione del ragazzo deviante in un contesto "normale" dove egli possa realizzare il suo futuro possibile. Con affermazione di portata generale la Corte costituzionale, statuendo il diritto dei minori con handicap a frequentare la scuola oltre la fascia dell'età dell'obbligo, ha definito la prospettiva di un'educazione finalizzata all'integrazione e alla recuperabilità, e dell'integrazione come pas-

saggio necessario per la recuperabilità, nel quadro del riconoscimento dei diritti fondamentali della persona; l'integrazione è indicata come modello "terapeutico" capace di consentire il recupero e di migliorare le condizioni del soggetto<sup>2</sup>. Questa integrazione positiva può diventare l'obiettivo anche dei sostegni per il minore autore di reati, ma può essere un miraggio quando il quartiere "a rischio" dove egli vive e la famiglia deviante essa stessa gli offrono solo un'integrazione negativa (Di Nuovo, 2012).

### 4. La professionalità educativa del giudice

Nel corso del processo penale minorile il giudice svolge dei compiti di comunicazione di messaggi e idee guida e di gestione di situazioni umane che vanno al di là di quelli – comuni al giudice degli adulti – di accertamento del fatto ai fini del giudizio di responsabilità e quindi dell'applicazione della pena. Si è parlato per questo motivo di giudice della persona, oltre che del fatto. Andando oltre le definizioni generali, una sistematizzazione dei copiosi riferimenti educativi al giudice minorile ricorrenti nella legge consente di verificare come egli dovrebbe svolgere il suo ruolo.

La partecipazione educativa del giudice minorile è prevista su tre livelli disomogenei connessi fra loro. In generale egli nella direzione del procedimento deve garantire il suo svolgimento educativo e, viceversa, che non diseduci e non nuoccia oppure nuoccia il meno possibile, e che le regole processuali siano applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. In secondo luogo il giudice (e il pubblico ministero) opera direttamente con attitudini educative quando interroga o ascolta il ragazzo che ha commesso un reato o procede all'esame della sua personalità: l'educazione avviene fuori del processo, ma anche un impatto isolato in un contesto autorevole può attivare l'assunzione di responsabilità, porre un alto là a percorsi devianti e indurre dei cambiamenti di stili di vita se il giudice ha una disposizione alla ricerca del bene dell'altro e gli dedica del suo tempo (Turri, 1998). Il terzo livello è quello della cura, allorché il giudice promuove dei percorsi sociali e educativi che si svolgono sul territorio, decide quando avviarli e con quali contenuti e poi ne valuta lo svolgimento per la decisione.

Operare su questi tre piani comporta una professionalità del giudice composta sommando conoscenze giuridiche specialistiche, attitudini psicologiche e pedagogiche, capacità di intuire i sentimenti, le aspirazioni e le emozioni di un ragazzo e di entrare in contatto con lui, e soprattutto capacità di formulare prognosi e di predire ciò che è meglio per costruire un futuro diverso a un soggetto che ha sbagliato. Il possesso di queste competenze, che non è possibile misurare con concorsi o statistiche e che sono implicite, fa il buon giudice e costituisce il senso di una giurisdizione penale minorile giusta. Eppure il sistema penale minorile che rimanda continuamente all'educazione non si preoccupa di elencare queste qualità professionali e di richiedere che chi ha la gestione del procedimento le possieda.

2 Corte costituzionale, sentenza 3-8 giugno 1987 n. 215.

## 5. Gli obiettivi in abbozzo: mediazione, riparazione e attività socialmente utili

La riforma del 1988 ha introdotto dei nuovi percorsi con alta valenza educativa che preconizzavano un altro modo di rendere giustizia: la riconciliazione del minore autore del reato con la vittima, la riparazione delle conseguenze del reato e lo svolgimento delle attività socialmente utili. Fra essi una discreta applicazione hanno avuto le attività socialmente utili; molto ridotte invece sono state le prescrizioni di mediazione che prevedono l'incontro con la vittima e/o la riparazione del danno economico o morale che essa aveva subito.

Perché la pratica di queste misure non si è espansa di più nel campo minorile che sembrerebbe loro particolarmente congeniale? Il loro sviluppo per i reati commessi dai minori sicuramente è stato rallentato dal fatto che la legge ne richiude lo svolgimento nell'ambito stretto della messa alla prova, come forme di *probation* processuale, e non ne disegna le procedure lasciando aperti molti problemi. Nella realtà succede perciò che talvolta queste misure sono anticipate dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, riverniciate non senza forzature come un aspetto degli accertamenti sulla personalità del minore (Cadamuro, 2013).

In parallelo mediazione, riparazione e attività socialmente utili hanno fatto ingresso e sono cresciute in altri settori giudiziari. Il procedimento del giudice di pace conosce il tentativo di conciliazione come attività obbligatoria per i reati procedibili a querela e le condotte riparatorie o risarcitorie come forme autonome di definizione del procedimento che possono portare all'estinzione del reato. E per alcune materie di controversie civili è previsto il tentativo di mediazione obbligatoria.

Il sistema penale minorile oggi appare su tutti questi fronti, che aveva contribuito ad avviare, addirittura arretrato rispetto alle forme avviate nella giustizia ordinaria. Perciò ci si deve chiedere come conciliazione-mediazione fra colpevole e vittima, riparazione e svolgimento di attività socialmente utili possono recuperare spazio all'interno del procedimento penale minorile.

La mediazione penale minorile presenta alcuni nodi da sciogliere. Preliminare è riconoscere senza timori le sue particolarità all'interno del filone generale della mediazione. Malgrado ormai ovunque si svolga in una sede distaccata dall'ufficio giudiziario, attuata da operatori terzi e presentata come indipendente rispetto al procedimento penale, la mediazione penale ha forme proprie perché si sviluppa a partire dalla commissione di un reato, in occasione di un procedimento penale e per mandato di un'autorità giudiziaria e mira anche a fini generali di difesa sociale. Il modello teorico di mediazione prevalente in Italia – che vede nella volontarietà del ricorso all'ausilio mediativo e nell'assoluta autonomia del suo svolgimento un presupposto essenziale del buon esito – subisce pertanto delle contaminazioni determinate dal contesto giudiziario e dalle esigenze processuali.

Ciò è evidente nella restituzione degli esiti della mediazione in sede penale. I mediatori sottolineano che gli incontri mediativi avvengono in un contesto che deve rendere possibile l'incontro confidenziale fra le due parti e in totale autonomia rispetto al procedimento giudiziario a

carico di una di loro; e, a questo fine, anche gli svolgimenti e i risultati della mediazione non dovrebbero essere riportati nel procedimento penale né essere considerati per la definizione del giudizio. Invece i magistrati che hanno proceduto all'invio all'ufficio di mediazione di un ragazzo indagato/imputato si aspettano un ritorno di informazioni che si riferiscono alla mediazione esperita, quanto meno in via generale, per le conseguenze beneficali che possono deliberare a favore del minore autore del reato sulla base di ciò che egli ha svolto. Se l'esperienza mediativa è potenzialmente portatore di esiti processuali vantaggiosi per un ragazzo, diventa inconcepibile una mediazione pensata come isola inaccessibile alle curiosità giudiziarie.

Occorre anche riflettere alla particolarità dell'adesione del minore alla mediazione penale. Il fatto che nella messa alla prova il giudice può "impartire prescrizioni" dirette a promuovere la conciliazione del minore con la vittima (art. 28, comma 2, disp. proc. pen. min.) fa pensare a un impegno imposto, almeno formalmente. Un ragazzo presta consenso alla mediazione perché gli è prescritta e per ricevere, come corrispettivo che gli è stato prospettato, il beneficio che il procedimento a suo carico possa essere definito con una dichiarazione di improcedibilità conseguente all'esito positivo della prova. Va dato atto dunque che l'invio alla mediazione e il suo itinerario possono essere forzati e non connotati da spontaneità. Certamente con preparazioni specifiche si potrebbe passare da mediazioni imposte a mediazioni promosse e accolte con reale disponibilità, ma ciò in molti casi è difficile da realizzare. Peraltro una partenza strumentale non impedisce che l'incontro con la vittima porti dei cambiamenti anche non prevedibili: non ci si riferisce a mutamenti del profondo, che sarebbe assurdo pretendere da un'attività mediativa, ma alla possibilità che il ragazzo giunga a pensare la sua condotta e le sue relazioni con gli altri in un modo diverso.

Su un piano più generale, delle definizioni legislative più puntuali favorirebbe un rilancio degli istituti dell'invio alla mediazione, della riparazione e delle attività riparative. In particolare si dovrebbe poter disporre queste attività, o prenderle in considerazione dopo che si sono svolte, anche indipendentemente dalla prescrizione di una messa alla prova. Per fare un esempio, se un ragazzo si attiva per suo conto o su invito dei servizi o del giudice per riparare il danno e se la vittima è soddisfatta, anche questa condotta deve avere un riconoscimento positivo.

Lo svolgimento di mediazione, riparazione e attività socialmente utili fuori della messa alla prova nella fase delle indagini preliminari avanti al pubblico ministero è già una realtà in molte sedi, ma la legge dovrebbe introdurre espressamente tale possibilità. Una buona ragione di questo anticipo a una fase procedimentale precedente è che il pubblico ministero può promuovere e accogliere il consenso del ragazzo in un momento meno normativo rispetto alle fasi del giudizio, per cui le misure possono svolgersi con minori condizionamenti. Si sottolinea ancora la maggior possibilità di riuscita di questi interventi allorché le responsabilità non sono ancora definite, mentre nel corso del giudizio la dialettica processuale fra ruoli formali ormai statici ostacola un avvicinamento delle parti. Ma l'argomento più convincente è che queste attività devono svolgersi presto. È esperienza comune che più ci si allontana dal fatto più gli interventi mediativi e riparativi e i lavori socialmente utili perdono si-

gnificato, per il colpevole e più ancora per la vittima. I ritardi notevoli con cui alcuni tribunali per i minorenni fissano e celebrano i processi penali costituiscono un'altra ragione per l'anticipo nella fase degli atti del pubblico ministero.

Occorre anche preoccuparsi che il tempo di queste attività, diventando aggiuntivo rispetto allo svolgimento delle vicende processuali, non dilati in modo irragionevole la durata del procedimento minorile, soprattutto se esso si svolge per reati di basso allarme sociale. Si riconosce che fra le finalità delle misure mediative-riparative e dei lavori socialmente utili non c'è la deflazione del carico penale e il decongestionamento della giustizia, perché quasi sempre esse portano a un maggior carico di lavoro anche da parte del magistrato che segue il procedimento; ma il periodo del loro svolgimento non deve sacrificare troppo anche l'altra esigenza fondamentale di una fuoriuscita rapida del ragazzo dal processo.

Se poi di queste misure si richiama l'intenzione educativa, può essere necessario o utile prevedere che siano accompagnate e coordinate con paralleli interventi pedagogici e/o sostegni sociali e psicologici. In questo modo l'autonomia e la purezza teorica della mediazione vengono ridotte ma probabilmente una mediazione che non si richiuda in una sua isola acquista un significato più vero.

Rispondendo ai principi del giusto processo, queste attività di mediazione, riparazione e lavori socialmente utili dovrebbero essere prescrivibili solo quando in sede giudiziale ci sia almeno un'ammissione di responsabilità esplicita, il ragazzo accetti di svolgerle e il suo rifiuto o l'esito sfavorevole non comportino una qualsiasi conseguenza nel giudizio.

È anche ragionevole introdurre delle formule terminative autonome di non doversi procedere per esito positivo della mediazione, o della riparazione, o delle attività socialmente utili, valorizzando in questo modo il loro rilievo sostanziale e riconoscendo così che il raggiungimento dell'obiettivo della ricostruzione di un livello accettabile di pace sociale e il ravvedimento operoso del colpevole possono rendere superflua l'afflizione di una pena anche per reati procedibili di ufficio e anche quando la querela formalmente non è rimessa.

Forse la maggiore debolezza dei procedimenti penali minorili si rivela la durata di una parte di essi. Abbiamo vicende processuali che si concludono a molta distanza dal fatto avendo ormai come protagonisti dei giovani adulti. Tale durata contrasta con l'art. 111 della Costituzione e con una norma comunitaria che chiede che, nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo (art. 7 Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, Strasburgo 25 gennaio 1996). Soprattutto i ritardi snaturano l'intervento penale, che il legislatore pensava dovesse chiudersi con la fuoriuscita in breve tempo di un minore dal processo.

La spiegazione di questa "crisi" sta solo in parte nel carico di lavoro degli uffici giudiziari minorili ed è in qualche misura strutturale. Il procedimento minorile ha in più rispetto a quello ordinario le indagini sulla personalità e si rivela di più lunga gestione per gli interventi educativi e la misura della messa alla prova che possono innestarsi nel suo svolgimento. Bisogna inoltre constatare che i riti acceleratori non hanno funzionato perché la direttissima non si può fare pressoché mai (non potendo svolgersi in tempo le in-

dagini sulla personalità) e i procedimenti immediati fanno ritorno spesso al giudice per le udienze preliminari come giudizi abbreviati allungandosi nei tempi.

Si è diffusa ormai l'opinione che per rimediare bisogna ripensare al quadro procedimentale. Una soluzione radicale potrebbe venire dall'introduzione di un rito specifico per i minorenni, con una forma di citazione diretta da parte del pubblico ministero, che sostituisca gli attuali quattro riti (ordinario, direttissimo, immediato, abbreviato) tratti senza ripensamenti dal procedimento ordinario, così come prima del 1989 il procedimento minorile conosceva solo il rito sommario. Il ventaglio di scelte dei riti si è rivelato poco congruo e inutile per dei minorenni.

Una possibilità da verificare in chiave anticipatoria dovrebbe essere anche l'espansione del rito dell'irrelevanza del fatto (art. 27, comma 2, disp. proc. pen. min.), prevedendo che il pubblico ministero possa chiedere al giudice per le indagini preliminari sentenza di non luogo a procedere, oltre che per irrilevanza del fatto, anche per concessione del perdono giudiziale e per non imputabilità, quando gli elementi consentano già una definizione in questo senso; fatto salvo il dovere del giudice di prosciogliere nel merito ove le prove di colpevolezza presentate non siano sufficienti né ulteriori indagini utili appaiano esperibili.

## 6. Le debolezze comunicative: le informazioni e le spiegazioni

La procedura penale minorile appare insoddisfacente anche per le regole delle informazioni e delle spiegazioni che possono permettere la partecipazione consapevole del minore al processo.

L'art. 1 disp. proc. pen. min. afferma con solennità che il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza. In realtà l'onere di questa illustrazione dovrebbe essere attribuito anche a ufficiali e agenti di polizia, pubblico ministero, difensore e operatori dei servizi ogni volta che svolgono attività del procedimento in cui incontrano il minore (ciò che già spesso essi fanno) e non si dovrebbe aspettare che il ragazzo compaia davanti ad un giudice. Inoltre il minore, oltre a venire informato del significato delle attività compiute in sua presenza, a maggiore ragione dovrebbe conoscere ciò che si è svolto o si svolgerà in sua assenza ed essere aiutato ad avere percezione dell'intera vicenda processuale che lo riguarda. Difficile da giustificare è anche la scelta di un'illustrazione unilaterale da parte del giudice al ragazzo, mentre bisogna assicurare l'interlocuzione reciproca del minore con i soggetti pubblici o le figure di assistenza che lo incontrano.

Incongruo ai fini di rendere il processo comprensibile e di permettere al minore di esercitarvi i suoi diritti è anche il sistema degli avvisi scritti. Vi rientrano le informazioni di garanzia e sul diritto di difesa (artt. 369 e 369 bis cod. proc. pen.) spedite anche al minore indagato e le informazioni di garanzia rivolte al minore parte lesa, atti che, per gli stranieri, devono essere tradotti nella loro lingua. Si tratta di documenti che, sotto il profilo comunicativo, hanno un rilievo solo formale: un ragazzo con una situazione difficile ha quasi sempre una scarsa familiarità con la

lettura e un'enorme difficoltà di comprensione degli istituti del processo e dei diritti che può esercitare indicati burocraticamente nei fogli che riceve. Bisognerebbe inventare delle modalità di spiegazione orali adatte a dei ragazzi. Questo sistema di carte scritte ha ancora meno senso ai tempi in cui i ragazzi usano internet.

Potrebbe apparire più positiva la disposizione dell'art. 12 disp. proc. pen. min. che prevede in ogni stato e grado del procedimento penale, e cioè dal suo inizio alla sua fine, per il minore indagato o imputato un'assistenza affettiva e psicologica, assicurata dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza istituiti dall'ente locale. Peraltro *assistenza* è termine generico cui si può attribuire qualsiasi contenuto e la confusione fra *assistenza* e *presenza* consente di spaziare da un'area vastissima di vicinanza a una presenza facoltativa limitata a singoli atti processuali. Inoltre la molteplicità delle figure di assistenza indicate, così diverse fra loro, non è stata di aiuto, basti ricordare la desuetudine in cui è caduta la figura della persona idonea. Tuttavia un'assistenza specifica dei servizi che diventi accompagnamento potrebbe comprendere le informazioni e spiegazioni, con attenzione che il ragazzo ne abbia una cognizione effettiva.

Il sistema delle comunicazioni con il ragazzo che ha commesso un reato va perciò ripensato completamente in una finalità esplicita di assicurargli la possibilità di partecipare attivamente al processo e non solo di subirlo. Un orientamento fondamentale in questo senso viene dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dell'infanzia (Strasburgo, 25 gennaio 1996) che all'art. 6 prevede che l'autorità giudiziaria, prima di prendere una decisione, deve accertarsi che il minore munito di sufficiente capacità di comprensione abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti: e cioè le informazioni, dice l'art. 2, adatte alla sua età e alla sua comprensione, il cui possesso può permettergli di esercitare pienamente i suoi diritti. Ma ancora più importante è l'art. 10 della Convenzione europea che prevede che il rappresentante del bambino – e tale è anche l'avvocato per gli aspetti tecnici – deve fornire tutte le informazioni del caso al bambino, spiegandogli anche le conseguenze della presa in considerazione del suo punto di vista, e scoprire il punto di vista del bambino e presentarlo all'autorità giudiziaria.

In questo progetto europeo di un processo in cui il minore possa esercitare i suoi diritti si riconosce il bisogno e il diritto un ragazzo di ricevere continuamente informazioni su meccanismi penali e procedurali cui, per la sua età, è completamente estraneo e si chiede perciò che, già prima dell'incontro giudiziario con il giudice, egli venga informato e assistito da varie persone, compreso anche il difensore, e che poi il giudice accerti che ciò sia avvenuto. Chi lo incontra a sua volta può raccogliere il punto di vista del minore e presentarlo all'autorità giudiziaria. Cambiano perciò le modalità, la qualità e il significato dell'informazione e dell'assistenza rispetto alle previsioni del sistema penale minorile italiano.

## 7. Gli accertamenti sulle personalità

Gli accertamenti sulla personalità del minore hanno un rilievo enorme per la definizione del giudizio, sia per la considerazione della gravità del reato e del grado di capacità del suo autore, sia per la direzione educativa del processo.

La loro disciplina ha tratto origine dall'art. 16 delle Regole minime dell'amministrazione della giustizia (ONU, 29 novembre 1985), che dispone che "in tutti i casi, fatta eccezione per i reati minori... i precedenti del minore, le sue condizioni di vita e le circostanze nelle quali è stato commesso il reato formano oggetto di un'inchiesta approfondita in maniera da facilitare il giudizio sul caso da parte dell'autorità competente". L'art. 9 disp. proc. pen. min., nel recepire questa disposizione internazionale, ne ha modificato in parte il contenuto: gli accertamenti sulla personalità sono previsti per tutti i procedimenti (senza l'eccezione di quelli concernenti reati minori), vengono dettagliati maggiormente i contenuti ("elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore") e le finalità ("al fine di accertarne – del minore – l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili"); inoltre sono il pubblico ministero e il giudice che acquisiscono gli elementi sulla personalità direttamente (sembra dal minore) o che, anche senza alcuna formalità, assumono informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore o sentono il parere di esperti, raccolti anche senza la formalità di una consulenza tecnica o una perizia.

Le modalità anche informali di acquisizione e l'ampiezza degli elementi raccogliibili sono valutati da tutti con favore. Si è osservato però che la normativa non fa riferimento a informazioni richieste ai servizi pubblici, la fonte assolutamente prevalente, le cui inchieste sociali e psicologiche non si sa se inquadrare fra i pareri di esperti o come fonte autonoma (non indicata dal legislatore); e l'esperienza ha mostrato il rischio di burocratizzare gli accertamenti sulla personalità raccogliendoli in modo routinario dai servizi, a scapito di acquisizioni dirette endoprocessuali quando il pubblico ministero e il giudice esaminano il minore.

Se ha così tanto rilievo "per facilitare il giudizio" e per gli interventi educativi la conoscenza di tutto ciò che riguarda la persona del minore, non è giustificabile invece che agli accertamenti sulla personalità procedono solo il pubblico ministero e il giudice, senza prevedere un apporto paritario dei difensori, i quali per il rapporto di conoscenza diretta che tengono con il ragazzo e la sua famiglia possono indicare al sistema giudiziario molti altri elementi di comprensione della personalità. Poiché acquisire informazioni sulla personalità non è compito tipico del giudice o di una parte pubblica e anzi il quadro di conoscenze diventa più ricco se più soggetti dall'inizio contribuiscono agli accertamenti, ogni limitazione agli apporti delle difese contrasta con la regola della parità delle parti nel giusto processo. Si tratterà di stabilire se il difensore dovrà raccogliere direttamente le informazioni e produrre i verbali delle informazioni assunte o addirittura delle memorie-relazioni; o se avrà possibilità di richiedere l'acquisizione delle informazioni ai servizi, apportando loro tutte le notizie necessarie.

## 8. L'ascolto negli accertamenti sulla personalità

I percorsi educativi promossi dalle istituzioni sono diventati più ricchi con l'ingresso nel nostro ordinamento della Convenzione dei diritti del fanciullo dell'ONU del 20 novembre 1989 che all'art. 12 dispone l'ascolto delle opinioni del minore in tutti i procedimenti in cui si assumono decisioni che lo riguardano. Di questa disposizione dell'ascolto a partire dal 2001 nuove leggi, la dottrina e la giurisprudenza hanno definito i significati e le forme nei procedimenti civili di potestà, adozione, affidamento, separativi e per le procedure sanitarie.

L'ascolto non figura ancora nel sistema penale minorile disegnato nel 1988, che è precedente alla Convenzione dei diritti del fanciullo; mentre le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile del 1985 (art. 14, comma 2) prevedevano più genericamente che il procedimento penale deve tendere a proteggere al meglio gli interessi del minore, permettendogli di parteciparvi e di esprimersi liberamente ma non parlavano ancora di ascolto. Il vuoto normativo sull'ascolto delle opinioni del ragazzo nel corso del procedimento penale permane malgrado anche l'art. 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (Strasburgo, 25 gennaio 1996) abbia ribadito il diritto del minore di essere consultato e di esprimere la propria opinione *come diritto azionabile da parte del minore stesso* nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria e, successivamente, nel 2009, il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia abbia descritto con espressioni inequivocche l'ascolto del minore in sede penale: "Nel procedimento penale, il diritto del minore di esprimere la propria opinione liberamente in tutte le questioni che lo riguardano deve essere pienamente rispettato e attuato in tutte le fasi del processo di giustizia minorile... Questo diritto deve essere pienamente rispettato durante tutte le fasi del processo penale, dalla fase delle indagini preliminari quando il minore ha il diritto di rimanere in silenzio, al diritto di essere sentito dalla polizia, dal pubblico ministero e dal giudice istruttore. Esso si applica anche alla fase dibattimentale e a quella del giudizio finale, così come all'attuazione delle misure imposte"<sup>3</sup>.

Poiché queste disposizioni sono già imperative, in attesa che il legislatore disciplini forme e tempi dell'ascolto il magistrato o l'operatore sociale o un'autorità di polizia, ogni volta che un minore chieda di esprimere una sua opinione su una decisione che lo riguarda nel corso di un'attività processuale penale, devono raccogliercela e prenderla in considerazione, non possono rifiutarla. Si tratta inoltre di individuare negli attuali percorsi del procedimento penale gli spazi e tempi in cui gli attori giudiziari interpellino formalmente il minore indagato o imputato per raccogliere la sua opinione.

In una lettura sistematica la sede che è apparsa più congrua per questo è l'esame della personalità svolto dai servizi, dal pubblico ministero e dal giudice. Tale esame si rivolge a

esplorare e valutare gli aspetti specifici della personalità e le esigenze educative del minore, a informarlo e renderlo consapevole della natura del procedimento, a raccogliere informazioni sulle condizioni familiari e sociali, per determinare le misure più opportune e decidere all'esito processuale sull'imputabilità, sull'applicazione di formule terminative indulgenziali o su specie ed entità della pena (art. 9 disp. proc. pen. min.); e può assumere la modalità aggiuntiva dell'ascolto delle opinioni del minore, mettendolo nella condizione di parlare lui di sé.

Abbiamo qui un esempio delle potenzialità del sistema penale minorile di rinnovarsi nei suoi contenuti per vie interne. L'indagine sulla personalità aggiungendo l'ascolto occupa dei nuovi territori e assume dei diversi significati. L'incontro giudiziario per l'esame della personalità abbandona la forma della mera raccolta di informazioni dal minore indagato o imputato e diventa – almeno per una parte – un ascolto diretto della sua voce, che qui trova spazio di esprimersi con degli interlocutori che lo prendono in considerazione. Un ragazzo con problemi che vive soprattutto alla giornata può mettere in parola e manifestare i suoi orientamenti in relazione alle misure che si assumeranno nei suoi confronti e, in generale, al suo presente, al suo avvenire e alle sue scelte di vita; partendo da una rivisitazione di responsabilità per gli errori del passato e il reato commesso, egli pensa ed esprime delle opinioni sul proprio futuro e sul modo per costruirlo.

Negli incontri di esame della personalità connotati dall'ascolto si intersecano e aggiungono così anche altri temi che attengono propriamente alla scelta educativa del procedimento penale minorile. Secondo orientamenti recenti può trovare spazio la co-costruzione con il ragazzo e con la sua famiglia di progetti e percorsi educativi o mediativi quali contenuti di una misura o da valorizzare per sé, che possono essere più efficaci in quanto non sono solo prescritti o imposti dall'alto e lo stesso interessato li vuole e ne diventa soggetto. È il metodo, altrove codificato, della *Family group conference*, riunione di famiglia, nel quale la famiglia allargata (comprese persone ritenute significative indicate dal minore) può elaborare il progetto della misura (Maci, 2011; Maci, 2013). Il minore autore di reato viene accompagnato a integrarsi in contesti vitali di socializzazione, dentro un intreccio di legami e di rapporti accoglienti e promozionali e con supporti personali ed economici.

L'aspetto da sottolineare è che l'ascolto può ampliare i suoi temi sul futuro, comprendendo anche la preparazione di sostegni per il dopo misura o il dopo pena: partendo dal passato si rivolge ad aiutare il ragazzo a vedere il suo avvenire e a pensare se stesso in una prospettiva di più lungo termine; e diventa così strumento, oltre che di conoscenza di ciò che c'è stato, di induzione dei cambiamenti nel ragazzo e anche di riassunzione di responsabilità nella famiglia dove egli cresce. L'architettura educativa del processo penale ritrova così un pieno vigore.

3 Comitato sui diritti dell'infanzia, Commento generale n. 12, *Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato*, 20 luglio 2009, nn. 57-58.

## Bibliografia

- Cadamuro, E. (2013). L'accompagnamento educativo nei percorsi mediativi e riparativi prima dell'irrelevanza del fatto. *Minorigiustizia*, 1, 153-162.
- Cesari, C. (2013). Le prescrizioni: tra educazione e cautela, un istituto a metà del guado. *Minorigiustizia*, 1, 53-61.
- Conte, M. (2012). Il bambino, la sua educazione, tra educabilità e diritto. *Minorigiustizia*, 3, 14-23.
- Di Nuovo, S. (2012). Ri-educazione e prevenzione: miti in cerca di senso. *Minorigiustizia*, 3, 299-304.
- Gatti, U., Verde, A. (1989). Il sistema della giustizia minorile alla riconquista dei territori perduti: osservazioni sulla riforma della procedura penale minorile. In Pazé, P. (a cura di). *I minori e il carcere* (p. 87). Milano: Unicopli.
- Giostra, G. (2009). *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*. Milano: Giuffrè.
- Losana, C. (2012). Il diritto all'educazione nel sistema europeo. *Minorigiustizia*, 3, 78-85.
- Maci, F. (2011). Decidere con la famiglia per tutelare il minore: la Family group conference. *Minorigiustizia*, 3, 225-232.
- Maci, F. (2013). Per un penale minorile partecipato: il modello delle Family group conference. *Minorigiustizia*, 1, 128-138.
- Pazé, P. (2010). Le pene per i minorenni. Un disegno di cambiamento nell'ordinamento penitenziario minorile. *Minorigiustizia*, 1, 7-13.
- Triggiani, N. (2013). Una misura cautelare velleitaria: le prescrizioni inerenti alle attività di studio o lavoro ovvero comunque utili per l'educazione del minore. *Minorigiustizia*, 1, 62-68.
- Turri, G.C. (1998). L'audizione nel processo penale del minore indagato. *Minorigiustizia*, 4, 38-54.